

conseguenza della suddetta soppressione di imposta, è un mancato gettito erariale che va ad incidere sul capitolo entrate dei bilanci comunali;

il comma 3 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che il mancato gettito derivante ai comuni dalla soppressione dell'imposta sia integralmente rimborsato dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a tutt'oggi non ancora emanato —:

entro quali tempi si intenda dare corso a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 448 del 2001, provvedendo all'emanazione del decreto contenente le modalità per il rimborso ai comuni del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'imposta per le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. (4-04440)

CIRIELLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decorrenza 1° ottobre 2002 sono stati dichiarati in esubero 206 dipendenti della Manifattura Tabacchi di Cava de' Tirreni (Salerno);

solo una parte di essi sarà collocata in quiescenza o nella posizione di sostegno al reddito, ponendosi per tutti gli altri (circa cento unità) il problema della collocazione presso altri enti o pubbliche amministrazioni della provincia di Salerno —:

se sia stato effettuato un monitoraggio del fabbisogno degli enti o delle pubbliche amministrazioni della provincia di Salerno;

se il Ministero abbia provveduto a predisporre un adeguato piano di ricollocazione di detto personale;

se, in ogni caso, il Ministero stesso si renda garante per la collocazione di tutto il personale fra enti ed amministrazioni pubbliche della provincia di Salerno, se-

condo quanto peraltro disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del 1998. (4-04450)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

dalla fine di giugno 2001 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo è priva del procuratore, dopo l'avvenuta nomina del dottor Brignoli a procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste;

a conclusione della procedura per la nomina del nuovo Procuratore della Repubblica, il *plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura (confermando le precedenti decisioni della commissione competente) ha definitivamente deliberato, nonostante il parere contrario del Ministro della giustizia, di conferire tale incarico al dottor Adriano Galizzi, attuale presidente della sezione GIP-GUP del Tribunale di Bergamo;

a fronte di tale decisione il Ministro, ribadendo la propria opinione sulla inopportunità della nomina del dottor Galizzi per la contestuale presenza del fratello, dottor Paolo Maria, nel ruolo di presidente di una sezione civile, ha dichiarato ripetutamente di rifiutare la presentazione del provvedimento di nomina al Presidente della Repubblica e, nonostante recenti dichiarazioni potessero far intravedere un ripensamento, a tutt'oggi non ha assunto una decisione diversa;

quando l'organo o il soggetto che deve dare corso al procedimento non è investito di particolari poteri di rinvio o di riesame, come nel caso del Ministro della giustizia in sede di proposta, ricade su di lui il dovere di adottare l'atto di propria competenza, ovvero la proposta di decreto

presidenziale, a meno che il subprocedimento costituente la fase dell'iniziativa e quella della deliberazione manchi di un elemento essenziale, necessari per il perfezionamento della fattispecie procedimentale o del suo atto conclusivo;

l'elemento centrale del predetto subprocedimento è il cosiddetto concerto tra la Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi ed il Ministro di giustizia, che non assume né l'accezione di parere non vincolante del Ministro sui candidati proposti dalla commissione, né di accordo tra i due organi, consistendo invece in un confronto dialogico tra le parti, improntato alla lealtà e alla reciproca collaborazione, scevra da atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati;

quando il concerto si svolge correttamente secondo i criteri sopra enunciati, il mancato raggiungimento di un accordo non può impedire l'ulteriore corso del procedimento, né può arbitrariamente ostacolare la decisione finale di spettanza del *plenum* e l'autonomia del Consiglio superiore della magistratura relativamente al conferimento dell'incarico direttivo;

sulla scorta di tali considerazioni la Corte costituzionale, con sentenza n. 379 del 27 luglio 1992, aveva già ritenuto che non spetta al Ministro non dare corso alle deliberazioni del CSM sul conferimento degli incarichi direttivi quando, nonostante sia stata svolta un'adeguata attività di concertazione, non sia stato raggiunto un accordo in tempi ragionevoli tra Commissione e Ministro sulla proposta da formulare;

nel caso di specie non sono state riscontrate anomalie nell'*iter* procedimentale, né è venuto meno il concerto tra la Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi ed il Ministro, sicché per il Guardasigilli la firma della delibera di nomina costituisce atto dovuto;

il ritardo della nomina del Procuratore della Repubblica può pregiudicare l'efficienza dell'ufficio, con riflessi sia sulla

organizzazione dell'attività investigativa, che sull'attribuzione e divisione dei compiti e delle competenze tra i sostituti —:

se non ritenga urgentissimo controfirmare senza ulteriore indugio il provvedimento di nomina del dottor Adriano Galizzi quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.

(2-00541) « Reduzzi, Acquarone, Annunziata, Bimbi, Bottino, Bressa, Colasio, Delbono, Duilio, Fanfani, Frigato, Iannuzzi, Ladu, Letta, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Marcora, Mattarella, Mazzuca Poggiolini, Meduri, Merlo, Micheli, Monaco, Parisi, Pasetto, Piscichio, Potenza, Ruggeri, Ruggieri, Ruta, Soro, Stradiotto, Banti, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Ciani, Lusetti, Mantini, Rusconi, Tanoni ».

*Interrogazione a risposta scritta:*

MAZZOCCHI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

mentre l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944 dispone, con grande rigore espressivo, stabilisce che il finanziamento dei consigli degli ordini territoriali degli avvocati, sia tratto dai contributi annuali degli iscritti nei relativi albi, e — soprattutto — basato sull'importo complessivo delle spese « strettamente necessarie » al funzionamento di ciascuno di tali enti pubblici non economici, il successivo articolo 14 dello stesso decreto diversamente e con sconcertante laconicità, dispone in favore del consiglio nazionale forense (C.N.F.) che lo stesso unilateralmente, sovraneamente, quanto inammissibilmente « determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo »;

l'articolo 23 della Costituzione riserva però alla legge l'imponibilità di prestazioni patrimoniali, ma — come è pacifico in dottrina e come ha ribadito la giurispru-

denza (tra le altre: Corte Costituzionale sentenza n. 088 del 1986) — affinché la riserva di legge sia pienamente efficace, è necessario (come già sommariamente accennato) che la legge contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione e all'applicazione del tributo o contributo: in particolare la legge deve indicare — tra l'altro — gli importi esigibili o, almeno, gli importi massimi pretendibili o — quantomeno — i principi per la determinazione oggettiva delle aliquote da applicarsi, oppure l'aliquota massima consentita; in pratica la legge deve individuare tutti gli elementi essenziali, affinché non vi sia la possibilità di arbitri da parte dell'ente impositore;

in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale, assembleare di approvazione preventiva da parte degli onerandi, come nell'assemblea annuale di ogni ordine, dei costi e della (eventualmente) diversa contribuzione, come nel caso della pretesa del C.N.F. a carico sia degli iscritti nell'albo da tale ente formato e custodito, sia — in misura diversa — degli avvocati non iscritti in tale albo;

invero, dall'epoca della *Magna Charta* i contribuenti si sono conquistati il diritto di discutere l'entità e le modalità della propria contribuzione;

il detto C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense), senza rendere noto preventivamente il proprio bilancio sul quale basare la previsione (e poi il consuntivo) delle spese « strettamente necessarie » al proprio funzionamento [gli ultimi bilanci resi noti con la pubblicazione sulla rivista — assai poco diffusa ed ancor meno letta — « Rassegna forense » sono addirittura quelli del 2000 (consuntivo) e del 2001 (preventivo), ma siamo quasi a fine 2002], senza che i contribuenti (iscritti nel detto albo dei cassazionisti), approvino un tale bilancio, pretende potestativamente il contributo annuo di 51,6 euro da esso stesso C.N.F. unilateralmente determinato a carico di circa 30.000 avvocati iscritti nel

predetto albo dei cassazionisti tenuto dallo stesso C.N.F.;

la pretesa di pagamento è stata finora basata sul menzionato articolo 14, secondo comma del detto decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944, che però era stato promulgato prima della Costituzione, la quale impone il principio della riserva di legalità nell'imposizione di tributi o contributi, con indispensabile predeterminazione di importi o aliquote massime, elementi che la detta disposizione non prevede; inoltre benché il detto articolo 14 decreto legislativo luogotenenziale 382/44 disponga che il Consiglio Nazionale « determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo », il C.N.F. non si limita a pretendere il detto contributo dagli iscritti nell'albo dei cassazionisti (da esso stesso tenuto), ma pretende anche un contributo annuale di 25,83 euro (anche esso da sé, solitariamente, potestativamente determinato) dai circa 110.000 iscritti negli albi degli avvocati formati e custoditi dai Consigli degli Ordini (territoriali) degli avvocati, non anche iscritti nell'albo dei cassazionisti;

non soltanto il predetto articolo 14 del vecchio provvedimento legislativo indica quali obbligati alla contribuzione annuale al C.N.F. gli iscritti « nell'albo » (già onerati dalla cospicua contribuzione iscrivibile) così nell'accezione di albo al singolare (dunque: l'« unico » albo dei cassazionisti, che è tenuto dallo stesso C.N.F.), ma tale soluzione è vieppiù rafforzata dalla considerazione interpretativa che — al momento dell'emanazione del medesimo decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 — ciascuno dei Consigli degli Ordini (territoriali) degli avvocati formava e custodiva « due » albi, quello degli avvocati e quello dei procuratori legali (albo quest'ultimo poi abolito dalla legge solo pochi anni fa), sicché all'epoca con la dizione « albo » al singolare — riferita alla contribuzione annuale degli iscritti — il legislatore non poteva riferirsi che all'albo (dei cassazionisti) tenuto dal C.N.F. e giammai di due albi tenuti dai circa 160 Consigli degli Ordini territoriali,

né potrebbe farisaicamente darsi una interpretazione estensiva di una disposizione che dispone oneri a carico di cittadini;

nella detta, sbalorditiva situazione lo stesso Consiglio Nazionale Forense, pur determinando i contributi annuali a carico dei cassazionisti, si è sempre ben guardato dal perseguire con riscossione coattiva i tanti avvocati (cassazionisti e non) di fori cronicamente « morosi » (come quello di Velletri ed altri anche di maggiori dimensioni) sull'ingiusta gabella, limitandosi — dove ha potuto — ad accettare dai Consigli dei relativi Ordini importi potestativamente assai ridotti a saldo e stralcio (Napoli, Locri, eccetera), evidentemente non osando affrontare il problema dell'incostituzionalità della pretesa, ma così ingiustamente favorendo — con inammissibile attitudine « transattiva » — gli appartenenti a tali ultimi Ordini territoriali, e — ancor peggio — i cronicamente così protetti morosi, a tutto danno degli iscritti negli albi tenuti da Consigli degli Ordini non consapevoli del problema, i quali hanno così per anni ripianato le carenze contributive altrui;

avverso tale situazione si è apertamente ribellato l'Ordine degli Avvocati di Roma che, già nell'assemblea sul bilancio del 13 luglio 2001, aveva invitato il proprio Consiglio ad approfondire la legittimità e — comunque — la liceità delle pretese contributive del C.N.F., con conseguente deliberazione consiliare del 20 dicembre 2001 di non raccogliere alcun contributo a carico dei non cassazionisti ed a favore del C.N.F., non essendovi comunque tenuto per legge;

si ha notizia che, dopo eloquentemente lunga inerzia (certamente dovuta alla insicurezza per la insostenibilità giuridica della pretesa) nel mese di agosto 2002 l'allora Presidente del C.N.F. ha scritto individualmente agli avvocati non cassazionisti romani, invitandoli al pagamento di 25,83 euro tentando ingiustamente così di debellare la più autorevole (e unica apertamente e motivatamente dichiarata) renitenza di un Consiglio a

raccogliere il contributo ridetto, onde tentare esso C.N.F. di evitare la diffusione della argomentata consapevolezza della non debenza, ponendo vessatoriamente ciascun avvocato romano non cassazionista nella penosa condizione di dover pagare i 25,83 euro, per non affrontare l'alternativa di un più costoso giudizio per contestare l'ingiusta pretesa —:

quali iniziative l'onorevole Ministro interrogato intenda adottare con la massima urgenza per finanziare il detto C.N.F. con soluzioni e metodi costituzionalmente legittimi, anche alla luce delle iniziative ad impulso d'ufficio delle Magistrature competenti per le pretese avanzate, delle croniche morosità tollerate e degli « abbuoni » di pagamenti concessi e stroncando intanto la persecuzione iniziata nei confronti dei circa 12.000 avvocati romani (non cassazionisti). (4-04451)

\* \* \*

#### INTERNO

*Interrogazione a risposta scritta:*

**BULGARELLI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i vigili del fuoco sono dipendenti della Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto del presidente della Repubblica n. 3 del 1957 « Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

nel 1973 il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco è stato smilitarizzato;

l'attività dei vigili del fuoco è regolata dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro i quali hanno recepito i codici di comportamento dei pubblici dipendenti;

secondo la legislazione vigente l'impiegato della pubblica amministrazione in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato o frequenta i corsi di formazione istituiti dall'amministrazione;